

Persone e Diritto canonico: a 40 anni dal Codice rinnovato (1983-2023). Con particolare attenzione alle riforme strutturali di Papa Francesco

(Prolusione in occasione dell'Inaugurazione dell'A.A. 2022-2023 della PUL, 250° dalla fondazione – 15/11/2022)

Non so se il fatto che sia un canonista a tenere questa Prolusione inaugurale all'inizio del 250° anno di vita di questa prestigiosa istituzione accademica della Chiesa, possa o debba significare 'qualcosa' di particolare... Certo è che si tratta di un'occasione straordinaria per condividere elementi e stimoli – più che semplici suggestioni – con un auditorio che, almeno in buona parte, *merita* di essere *incuriosito* – e forse anche un po' *sorpreso* – da quanto sia capace di offrire una materia generalmente ritenuta marginale nell'orizzonte del sapere ecclesiale, qual è il Diritto canonico. Lo dico in riferimento speciale e benevolo a filosofi, teologi e pastoralisti: una volta tanto che l'*ancilla ancillarum* viene messa in cattedra, cercherà di non perdere la propria occasione...

L'anno 2023 nel quale si svolgerà la maggior parte del nostro anno Accademico vedrà la ricorrenza del 40° anniversario della promulgazione del rinnovato *Codice di Diritto canonico*: quale miglior occasione per tentare di proporre in questa sede non tanto un 'bilancio' (casomai semplicemente retrospettivo), ma piuttosto una *lettura prospettica* che favorisca consapevolezza più mature rispetto a molte scontatezze e critiche che in 40 anni non hanno saputo produrre granché di davvero apprezzabile?

Per sollecitare un dialogo efficace con tutti voi qui presenti cercherò di evidenziare un tema che nella Facoltà di Diritto canonico della PUL è radicato da qualche decennio e continua a svilupparsi con freschezza: parlerò de "le persone nel Diritto canonico". Al recente congresso internazionale di Diritto canonico a Parigi (a metà settembre) qualcuno ha parlato di "Diritto canonico globale delle persone": un approccio 'stravagante' e, credo, fuorviante... ma, nondimeno, significativo per sollecitare attenzioni ad oggi ancora sostanzialmente assenti nella quasi totalità degli ambienti ecclesiali.

Userò il termine "persone" al plurale per due motivi: 1°) per non cadere nel trabocchetto della "personalità" in termini giuridico-canonici (cfr. can. 96), che costituisce una questione per addetti ai lavori, non significativa per teologi, filosofi e pastoralisti, 2°) anche dal punto di vista concettuale il plurale aiuta ad assumere un approccio più concreto... esistenziale... meno etereo.

Due saranno gli oggetti specifici d'illustrazione e condivisione: 1) il *personalismo codiciale* post Vaticano II; 2) le *riforme codiciali* strutturali di Papa Francesco.

Senza scendere nei particolari, che spesso diventano inutilmente problematici, basterà dare attenzione in questa sede alla *dimensione strutturale* di queste tappe della legislazione ecclesiale per coglierne al tempo stesso la portata fondativa e quella prospettica.

Dal punto di vista del ‘metodo’, l’impostazione del tema sarà fortemente ‘strutturale’, sollecitando a guardare l’insieme (= il Codice) rispetto a molti ‘particolari’ – anche di grande significatività (= i singoli Canoni) –, privilegiando l’importanza delle ‘strutture’ rispetto alle semplici ‘componenti’.

Senza scomodare l’Epistemologia o altri saperi ‘superiori’, basti qui pensare alle 284 colonne di Piazza san Pietro. Se non fossero *strutturate* in ‘quella’ realtà che tutti conoscono come il “Colonnato del Bernini” non sarebbero in nulla diverse da qualsiasi altra colonna dotata delle loro stesse caratteristiche geometriche. È invece l’esser parte di ‘quella’ specifica struttura che permette loro di acquisire anche una specifica ‘identità’, cor-relativa alla struttura di cui sono parte.

1. IL PERSONALISMO CODICIALE POST VATICANO II

Il primo elemento da porre in evidenza è il radicale salto di specie che il Codice di Diritto canonico post-conciliare ha fatto rispetto alla prima stesura del Codice stesso nel 1917: un salto di specie tanto significativo a livello sostanziale, quanto im-percepito dalla maggior parte anche degli stessi canonisti, almeno (quelli) della fine del secondo millennio.

Pare significativo indicare questo “salto di specie” come il passaggio da un Diritto canonico inteso come “*Ius de rebus divinis in mundo*” a un Diritto canonico inteso come “*Ius de Christifidelibus in Ecclesia*”¹... togliendo di mezzo quella sorta di “dogana”, come la chiama Papa Francesco (cfr. *Evangelii Gaudium*, n. 47²), che impediva il libero scambio tra il mondo degli uomini e quello di Dio... ponendo l’accesso e la fruizione delle “cose” divine/sacre nelle mani di vere e proprie ‘Vestali’, quali erano i chierici, sacerdoti in particolare. Erano essi, d’altra parte, i maggiori protagonisti del Libro II (*De personis*) del primo Codice di Diritto canonico, prima di affacciarsi sul Libro III (*De rebus*) contenente tutto ‘ciò’ di cui la Chiesa si occupava e pre-occupava.

¹ Cfr. P. GHERRI, *Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano, 2015, 111. Tale approccio trova un autorevole e consolidato precedente nell’affermazione che mentre «“*Concilium œcumenicum ad omnes homines spectat*”. Il Codice invece è per l’Ordinamento interno della Chiesa» (V. FAGIOLO, *Dal Concilio Vaticano II al nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *Vivarium – Rivista del Pontificio Seminario Regionale “S. Pio X”*, Catanzaro, II [1981-1983], 27).

² Cfr. FRANCISCUS PP., *Adhortatio apostolica: Evangelii Gaudium*, in *AAS*, CV (2013), 1019-1137.

1.1 Dalle “res” ai “munera”

È ormai assodato che le tre Costituzioni dogmatiche del Vaticano II (*Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium*) hanno posto le basi per un approccio totalmente diverso al rapporto Chiesa-mondo (sacro-profano), aprendo ampi spazi di libera circolazione e scambio tra *persone* e *realtà divine*, rimodulando in modo profondo molti presupposti addirittura millenari ed aprendo, attraverso la Costituzione pastorale (*Gaudium et Spes*), nuove strade di relazione con la storia e l'umanità in essa attiva, anche recependo (almeno parzialmente) la dimensione dell'*esistenza* rispetto alla mera *essenza* che aveva dominato fino alla neo-Scolastica pre-conciliare. È a partire da qui che si può scorgere il ‘passo’ tra “la persona” – fino ad allora considerata principalmente nelle sue componenti e facoltà ‘superiori’ (anima *in primis*) – e “le persone”, nella contingenza della loro – spesso misera – storicità. È su questo terreno (non privo di scivolosità) che anche termini (e forse) concetti millenari del Diritto canonico hanno pian piano cominciato a connotarsi in modo differente: si pensi al passaggio dalla *cura animarum* alla *cura pastoralis*; dalla *salus animæ* al *bonum personæ*, ed altri anche specificamente tecnici.

Inutile fermarsi qui a sottilizzare sui Cann. 1 e 11 del nuovo Codice di Diritto canonico, o sul già citato Can. 96: è il nuovo ‘impianto’ che fa la differenza, a partire dal Popolo di Dio costituito dalla totalità dei *Christifideles* prima che le diverse vocazioni, dono dello Spirito, ne *differenzino* alcuni per la *qualità* del servizio ecclesiale (= i chierici) o per la *peculiarità* della dedizione evangelica (= i consacrati).

Entrando nel tema, occorre innanzitutto osservare che quelle che prima erano “res” (che non va tradotto con “cose” ma con “realtà”... o, forse, è meglio non tradurre proprio) sono diventate “munera”, o – più specificamente – “*activitates*” (*docendi, sanctificandi, regendi*, che ognuno saprà riconoscere come verbi)... con la bella differenza che, mentre le *res* possono esistere e stare anche per se stesse e senza ‘umani’ che interagiscano con esse, le *activitates* possono essere attribuite soltanto agli uomini, o meglio, alle *persone*, senza le quali non potrebbero neppure esistere.

Insegnare, santificare, governare, sono *tutte e solo* “attività” che *persone* possono svolgere nei confronti di altre *persone*! Attività, per di più, interattive, relazionali, dialogiche. “Attività” nella loro portata dinamica, progressiva e duratura, e non semplici “azioni”... anche immediate, frammentarie, estemporanee.

- Più in specifico³: il *De Magisterio* del 1917 è oggi *De Ecclesiae munere docendi*; non più una *res* di specifico valore e funzione, ma un'attività che alla Chiesa è stata affidata come dono e come compito (= *munus*) affinché la svolga. L'attività di insegnare “tutto ciò che vi ho comandato” (*Mt 28,20*)...

³ Cfr. P. GHERRI, *Teologia del Diritto canonico. Lezioni introduttive*, Città del Vaticano, 2020, 134-136.

- con un evidente primato della Parola di Dio, dalla quale tutto deriva (in questo si tenga presente *Dei Verbum* quale nuova consapevolezza acquisita).
- Il *De Cultu divino* del 1917 è oggi *De Ecclesiae munere sanctificandi*. Anche qui: non più una *res* ma un'attività. In proposito va osservato come la nuova prospettiva – per di più – scambi gli agenti stessi di quest'ambito della vita ecclesiale. Non sono più gli uomini che, attraverso i Sacramenti *in primis*, rendono culto a Dio, ma è Dio che, attraverso i Sacramenti, santifica gli uomini! (in questo si tenga presente *Sacrosanctum Concilium* quale nuova consapevolezza acquisita)
...E qui si capiscono i 'veri' problemi connessi alla riforma liturgica ed ai suoi strascichi anche attuali (*sic!*).
 - La dinamica *res-activitas* non vale, invece, per il nuovo *De Ecclesiae munere regendi*, poiché il *De sacra Hierarchia* del 1917 non apparteneva al Libro III (*De rebus*) ma al Libro II a concretizzazione di ciò che riguardava i chierici come tali. Qui il 'salto di specie' non è da *res* ad *activitas* ma va colto nell'interruzione – almeno di principio – di quello che per secoli era stato un vero e proprio "monopolio" sacerdotale. Una interruzione di principio che, tuttavia, rimane nel bel mezzo di un guado ampio, profondo e vorticoso... ben lontano dall'offrire già l'approdo all'altra riva; si tratta della complessa questione della *potestas in Ecclesia* e della sua connessione o no al 'solo' Sacramento dell'Ordine...

Di fatto: il 'cuore' del Codice del 1917 (che era tuttavia anche il cuore di *una* Chiesa e di *una* fede) non richiedeva l'apporto di nessuno e – si tolleri l'iperbole – non prevedeva alcuna necessaria attività delle persone... Come una grande farmacia, che rimane tale anche se non c'è nessuno... come negli orari di chiusura.

1.2 Un esempio paradigmatico

Al di là dell'approccio sommariamente suggerito alla struttura del Codice di Diritto canonico del 1983 è possibile mettere in risalto qualche elemento assolutamente paradigmatico rispetto ai presupposti sottostanti alla nuova struttura. Gli ambiti nei quali muoversi potrebbero essere vari, ma la direzione intrapresa guarda principalmente alle "persone"... Si offrirà quindi uno scorcio in tale direzione... un "colpo d'occhio", capace di scuotere dall'abituale sonnolenza ordinariamente connessa alla ripetizione della *probata doctrina* "de rebus".

Quale sostanziale premessa di ciò che verrà illustrato più oltre a proposito degli interventi strutturali di Papa Francesco sul Codice di Diritto canonico, è certamente interessante porre l'attenzione sul Processo per la dichiarazione della nullità del vincolo matrimoniale (...e dico "vincolo" e non "Matrimonio"!).

Nel Codice del Card. Gasparri era il Matrimonio come tale che veniva “accusato” di nullità (secondo il titolo dei Cann. 1970-1973: “*De iure accusandi Matrimonium*”)⁴. Oggetto sostanziale di verifica e certificazione giudiziale era, ad ogni effetto, la *consistenza ontologica* – ben prima che *relazionale* – del Sacramento che, secondo il Decreto tridentino sui Sacramenti⁵, esiste ed opera in modo “autonomo” (= *ex opere operato*) rispetto all’apporto degli intervenienti (= *ex opere operantis*) salvo il fatto che qualcuno ne abbia ostacolato il corso naturale (*obicem ponente*). Proprio all’interno del paradigma oggettivistico di riferimento, era il Matrimonio in quanto *res (sacra)* a venire “accusato” di essere nullo. Sulla base dello stesso presupposto la Procedura giudiziale del tempo imponeva al Difensore del vincolo d’interporre d’Ufficio Appello contro l’eventuale decisione *pro vinculi nullitate*, dopo aver comunque sostenuto di principio la validità del vincolo stesso «in tutti i casi e a tutti i costi»⁶.

Dispensandoci reciprocamente dall’esposizione in questa sede di quanto s’insegnava in materia fino al Vaticano II (le Biblioteche servono a questo), l’attenzione va ora allo ‘stesso Processo’ per la dichiarazione della nullità del vincolo matrimoniale nel Codice del 1983 (in dipendenza da *Sacrosanctum Concilium* e *Gaudium et Spes*, in tema di Sacramenti e di Matrimonio, in specifico).

E qui emerge una domanda decisiva: è “lo stesso Processo”? Oppure la struttura portante delle Norme aggiornate negli anni Settanta sulla base di consapevolezza⁷ divenute così chiare da non poter essere ignorate neppure dal Legislatore suppone e propone altro?

Indubbiamente il linguaggio è cambiato: non ci sono più “accuse” né “accusati”... e, soprattutto, non si accusa il Sacramento, né si contende con nessuno! Capita *de facto* che i non-abbastanza-sposi si accusino reciprocamente di molte cose... ma questo non è *de Iure* ed appartiene all’*humanum* e non alla dinamica sacramentale in sé e per sé.

Ha affermato magnificamente in proposito Benedetto XVI che nell’ipotesi di nullità matrimoniale

«non vi è alcun bene conteso tra le parti, che debba essere attribuito all’una o all’altra. L’oggetto del Processo è invece *dichiarare la verità* circa la validità o l’invalidità di un concreto Matrimonio, vale a dire circa una realtà che fonda l’istituto della famiglia e che interessa in massima misura la Chiesa e la società civile. Di conseguenza si può affermare che in questo genere di Processi il destinatario della richiesta di dichiarazione è la Chiesa stessa»⁸.

⁴ Cfr. P. GHERRI, *Diritto canonico e Antropologia: acquisizione di un orizzonte ermeneutico*, in P. GHERRI (ed.), *Matrimonio e Antropologia. Un orizzonte per il Processo canonico*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2019, 25-27.

⁵ Cfr. CONCILIIUM ŒCUMENICUM TRIDENTINUM, Sessio VII, Decretum de Sacramentis: *Canones de Sacramentis in genere*, in H. DENZINGER, *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, (P. HÜNERMANN, cur.) Bologna, 2009, nn. 1606; 1608.

⁶ E. DI BERNARDO, *Conformità delle Sentenze come ‘responsabilità’ condivisa*, in P. GHERRI (ed.), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2010, 354.

⁷ Il rimando è necessariamente alla Giurisprudenza ed attività di mons. J.M. Serrano (cfr. F. CATOZZELLA - M.C. BRESCIANI [curr.], *La centralità della persona nella Giurisprudenza coram Serrano*, 3 voll., Coll. *Studi giuridici*, n. LXXXVI, Città del Vaticano, 2009).

⁸ Cfr. BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio: *Ad Tribunal Rotæ Romanæ*, 28 ianuarii 2006, in *AAS*, XCVIII (2006), 137.

L'esame d'insieme della Norme permette di vedere con chiarezza che la struttura dell'attuale Processo per la dichiarazione della nullità del vincolo matrimoniale, pur utilizzando gli stessi strumenti giuridici 'tradizionali', è *sostanzialmente diversa* e "mette sotto esame" (non sotto accusa!) non il Sacramento ma le persone... fino a lasciare che siano proprio esse a "parlare di sé e del proprio sposarsi, o no"⁹. Non si tratta certo di un'autocertificazione, ma si parte dall'ascolto di come si è giunti a quel Matrimonio (se tale è) e di quant'altro possa rendere evidente – e condiviso – il fatto che Giovanni e Martina si siano effettivamente sposati, oppure no. Avvocati, periti, testimoni, difensore del vincolo, giudici, faranno ciascuno la propria parte per capire e mostrare se/che il vincolo matrimoniale è sorto oppure no.

...Come cambia il mondo! ...quando dal pallotoliere si passa ai logaritmi! (ed, anziché cammelli ci si mette a contare elettroni...)

La riflessione su persone e Diritto canonico così introdotta sotto uno specifico profilo a partire dalla prima formulazione del Codice canonico post-conciliare (quello promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983) non si arresta certo qui, poiché gli ultimi anni ci hanno ormai messo innanzi ad un (vero) "nuovo" Codice di Diritto canonico: quello derivante dai due macro interventi strutturali di Papa Francesco attraverso il m.p. *Mitis Iudex* (2015)¹⁰ e la Cost. ap. *Pascite Gregem Dei* (2021)¹¹ che hanno radicalmente cambiato intere materie.

2. LE RIFORME CODICIALI STRUTTURALI DI PAPA FRANCESCO

Al di là delle più disparate (e disperate) letture che siano state fatte e possano ulteriormente farsi sui testi legislativi coi quali Papa Francesco ha profondamente modificato il Codice latino (e quello orientale), la prospettiva che qui interessa rimane quella delle persone... anzi: proprio la prospettiva delle persone permette di comprendere la profondità e la radicalità delle modifiche normative delle quali si tratta. Modifiche normative che non riguardano affatto né i *Christifideles* come tali (Libro II *CIC*), né l'attività ordinaria della Chiesa: insegnare e santificare (Libri III e IV *CIC*), ma solo alcune specifiche 'operatività' che la Chiesa "istituzione" è chiamata a svolgere nei confronti dei fedeli: 1) il Processo per il riconoscimento della nullità del vincolo matrimoniale, 2) gli interventi sanzionatori verso condotte radicalmente antiecclesiali (quando non anche antievangeliche *sic et simpliciter*).

⁹ Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Le dichiarazioni delle parti come valorizzazione della dimensione personalistica del Processo matrimoniale canonico*, in GHERRI P. (ed.), *Diritto canonico, Antropologia e Personalismo*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2007, 139-162.

¹⁰ Cfr. FRANCISCUS PP., *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Canones Codicis Iuris Canonici de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformatur: Mitis Iudex*, in *AAS*, CVII (2015), 958-970.

¹¹ Cfr. FRANCISCUS PP., *Constitutio apostolica qua Liber VI Codicis Iuris canonici reformatur: Pascite Gregem Dei*, in *L'Osservatore Romano*, CLXI (2021), 1 giugno 2021, 2-4.

In quest'ambito, se molte – e fondate – possono essere le critiche specialistiche alla formulazione di singole Norme, radicalmente diverso può e deve essere l'approccio teoretico e sistematico alle due riforme normative indicate... soprattutto in termini di principio. Un principio che, se posto o colto in termini di *persone*, non lascia spazio ad esitazione alcuna.

Sono due le prospettive che meritano di essere poste in luce in riferimento alle persone attraverso le due modifiche strutturali del Codice di Diritto canonico operate da Papa Francesco: 1) la prossimità esistenziale (con *Mitis Iudex*), 2) la 'scoperta' delle vittime (con *Pascite Gregem Dei*).

2.1 *Mitis Iudex*

Molto si è detto a proposito del m.p. *Mitis Iudex* in termini di "prossimità"... Pare tuttavia necessario, oltre che possibile, approcciare il concetto di prossimità non solo al livello semplicemente *geografico*, sebbene ritenuto dai più come quello principalmente inteso e voluto dalla riforma¹². Anche in questo caso una lettura 'strutturale' del nuovo *quadro normativo* (e non soltanto dei pochi Canonici modificati o introdotti *ex novo*) mostra che la prossimità, intesa sia dal Sinodo dei Vescovi del 2014, sia da Papa Francesco, non riguarda soltanto i luoghi e le distanze stradali o aeree, ma vorrebbe essere prima di tutto "umana"... indicando non solo un Tribunale che sia *comodo da raggiungere*, ma anche qualcuno che sia *facile da incontrare* da parte delle persone... anche se non necessariamente il Giudice (che, di per sé, dovrebbe rimanere sempre 'terzo' rispetto ai protagonisti... anche se terzo non significa estraneo ed a-patico). Il livello non solo geografico della prossimità, inoltre, risulta tanto più indispensabile oggi, in un mondo in cui le distanze si misurano in tempo di viaggio e non più in chilometri, ma le persone rimangono distanti tra loro poiché (1°) non si ri-conoscono e (2°) non comunicano.

Ciò che tuttavia merita un'adeguata sottolineatura, poiché ad oggi ancora poco visto e realizzato nella maggior parte delle realtà ecclesiali territoriali, è l'effettiva richiesta di vera *prossimità pre-processuale*, nella fase cioè che ancora concretizza la 'crisi del Matrimonio' e del rapporto tra le persone, prima che ci si decida a voler verificare la eventuale nullità del vincolo matrimoniale attraverso il Processo canonico. In quest'ottica, non tanto le nuove Norme processuali (= i Canonici) ma soprattutto i "criteri" di loro comprensione, interpretazione ed applicazione contenuti nella c.d. Regole procedurali allegata al m.p.¹³, hanno inteso creare un vero e proprio "spazio di prossimità" sotto la responsabilità immediata di ciascun Vescovo diocesano, sollecitando la creazione di apposite strutture pastorali e la messa a punto di vere dinamiche e funzionalità espressamente indirizzate ai «fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio Matrimonio o sono convinti della nullità del

¹² Cfr. FRANCISCUS PP., *Lettera apostolica in forma di motu proprio con la quale il santo Padre istituisce la Commissione pontificia di verifica e applicazione del m.p. Mitis Iudex nelle Chiese d'Italia*, 17 novembris 2021, in URL: <https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20211117-motu-proprio-comm-mitis-iudex.html> (al 05/11/2022).

¹³ Cfr. FRANCISCUS PP., *Ratio procedendi in Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam*, in AAS, CVII (2015), 967-970.

medesimo» (Art. 2). Le stesse Regole esigono anche un nuovo approccio al dubbio sulla validità del vincolo matrimoniale attraverso la messa in opera di una innovativa “indagine pastorale” da svolgersi in quella sede, in stretto rapporto con le persone delle quali si tratta per raccogliere insieme a loro «gli elementi utili per l’eventuale introduzione della Causa da parte dei coniugi», verificando anche «se le parti sono d’accordo nel chiedere la nullità» (Artt. 3-4).

Anche la ‘creazione’ del Processo più breve innanzi al Vescovo diocesano manifesta una forte sensibilità ‘personalistica’ di principio, esigendo come condizione di procedibilità che le parti abbiano una visione condivisa della propria esperienza fallimentare, in un contesto non contrappositorio ma di consapevolezza condivisa e nella concreta disponibilità a collaborare alla verifica dell’esistenza o meno del loro Matrimonio.

È in questa nuova fase, ad ogni effetto ‘aggiunta’ da Papa Francesco, che si dovrebbe vedere e sperimentare la prossimità (empatica e partecipativa) *delle* persone e *alle* persone: *delle* persone che operano nel campo della c.d. pastorale matrimoniale e dell’intera Comunità cristiana; *alle* persone ferite nella loro esperienza matrimoniale... ciò a cui rimanda in diversi modi “*Amoris Lætitia*”¹⁴.

Al tempo stesso non sono di poco conto un certo numero di elementi circostanziali (anch’essi indicati nelle “Regole procedurali” annesse al m.p.) generalmente conosciuti o comunque spesso riscontrabili quali fattori di tendenziale inadeguatezza di scelte importanti come quella matrimoniale (cfr. Art. 14). Ancora una volta ciò che viene indicato come elemento o fattore da doversi valutare in modo specifico per saggiare la consistenza minima di un Matrimonio (inteso come *consortium totius vitæ*) non è la percentuale di attività di qualcuna delle “potenze” (volontà ed intelletto, *in primis*) con cui le Scolastiche ‘descrivevano’ l’animo e l’agire umano, ma la fondatezza e sostenibilità della decisione matrimoniale di specifiche persone. Lo spostamento dal *Sacramento coniugale* al *rapporto sponsale* pare assoluto ed indiscutibile, così come il vero protagonismo degli sposi, colti come coloro che “promettono” impegnandosi (= *sponsus, sponsio, sponsalia*), e non solo/più come coloro che “contraggono”, rimanendo vincolati (= *coniuges, coniugium*).

Si noti in merito come la Chiesa in questa materia sia stata sempre estremamente cauta, fuggendo, p.es., il tema della “materia” del Matrimonio (mai ‘definita’), così come anche la sua “forma”, intese in senso filosofico (ilemorfico) e teologico... e non canonistico! Il Concilio di Firenze del 1439, infatti, non si arrischiò a sottomettere il Matrimonio al rigido schematismo di derivazione aristotelica di *materia, forma, ministro*, utilizzato compiutamente per cinque dei sette Sacramenti ed in modo parziale per uno di essi (per la Penitenza, infatti, si è parlato di quasi-materia). A Firenze il Matrimonio non si trattò affatto ‘come’ gli altri Sacramenti, ma ci si accontentò di affermare che la sua “causa efficiente” è il consenso... uscendo del tutto dallo schema ilemorfico... palesemente inadatto a trattare quel genere di materia¹⁵.

¹⁴ Cfr. FRANCISCUS PP., Adhortatio apostolica post-synodalis: *Amoris Lætitia*, in *AAS*, CVIII (2016), 311-446.

¹⁵ Cfr. P. GHERRI, *Bilancio canonistico della Dodicesima Giornata canonistica interdisciplinare*, in P. GHERRI (ed.), *Matrimonio*, 406; 417.

2.2 Pascite Gregem Dei

Il secondo intervento sulla struttura del Codice latino, e non solo su qualche suo Canone, è quello del maggio 2021 col quale, dopo lunghi anni di lavori intermittenti, si è riformulato il c.d. Diritto penale canonico.

Anche in merito a questo intervento non si darà qui attenzione ad elementi espressamente tecnici ma soltanto a quella che, probabilmente, va riconosciuta – e merita di esserlo! – come la vera “novità” concettuale e ‘programmatica’ di tale intervento legislativo. Una novità non certo ‘assoluta’, poiché ormai ultraventennale nel Diritto canonico concretamente operante, ma una novità che, diventando ‘codiciale’, entra a far parte della struttura portante del Diritto canonico e non soltanto di una delle sue ‘appendici’ (come sono le diverse Leggi speciali).

Tale novità codiciale consiste nel rilievo riconosciuto – seppure in modo indiretto – alla “vittima” dell’abuso sessuale su minore (e variamente equiparato). Certo: il Codice non usa il termine “vittima”, né parla di vittime... ma opera lo ‘spostamento’ *strutturale e concettuale* di una Norma (di fatto già presente!) trasferendola da fattispecie di maggior gravità nella violazione di “obblighi speciali” per i chierici (Can. 1395, Delitti *contra sextum*), a Delitto “contro la vita, la dignità e la libertà dell’uomo” (Can. 1398)¹⁶.

Non si tratta della semplice recezione nel Codice di quanto già operante dal 2001 col m.p. *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* (di Giovanni Paolo II)¹⁷, che introdusse i c.d. *graviora Delicta* riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede, ma del vero cambio della *percezione e concezione* di tale condotta che, in questo modo, non riguarda più il (solo) chierico come tale, messo di fronte alla grave violazione di suoi precisi obblighi (= la perfetta continenza per il Regno dei Cieli – Can. 277), ma riguarda la dignità dell’uomo che con tale condotta viene violata.

Col nuovo Can. 1398, *referente della violazione* non è più un “oggetto” ma un “soggetto”. L’abuso sessuale verso un minore (e variamente equiparato) non riguarda più un oggetto (= la castità) ma un soggetto (= la persona della vittima)!

...E non si tratta di un mero artificio grammaticale (= lo scambio di oggetto e soggetto) che, per di più, non funzionerebbe neanche bene... Si tratta invece, e convintamente, di collocare quella specifica condotta all’interno di un “dominio” semantico ed ontologico del tutto differenti da quanto avvenuto per secoli.

Il minore abusato non è – si scusi l’improprietà del linguaggio – lo ‘strumento’ attraverso il quale il chierico ha violato l’obbligo di continenza: così era di fatto sino ad oggi. Oggi il minore abusato è la persona alla quale è stata distrutta la vita, attraverso lo ‘strumento’ della violazione dell’obbligo di continenza.

¹⁶ Cfr. M. VISIOLI, *Diritto penale della Chiesa e tutela dei minori*, in G.I.D.D.C. (cur.), *Il Diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, Coll. *Quaderni della Mendola*, n. 29, Milano, 2021, 229-232.

¹⁷ Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Normæ de gravioribus Delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur: Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, in *AAS*, XCIII (2001), 737-739.

Certo: non è questo il modo ordinario di approcciare il Diritto canonico (fuori dall'Università lateranense! Perché qui è così che ragioniamo!)... ma questo è ciò che, di fatto e concretamente, Papa Francesco ha realizzato!

Ed esiste anche la “prova” che questa lettura è corretta! L'abuso di minore (e variamente equiparato) oggi è Delitto non solo per il chierico (come una volta) ma per chiunque nella Chiesa – e bisognerebbe dire “in quanto espressione della Chiesa” – si comporti in tale modo. Tale Delitto, infatti, riguarda non più soltanto i chierici, ma anche i membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica, e *qualunque fedele* che goda di una dignità o compia un ufficio o una funzione nella Chiesa. Proprio il fatto che il Delitto non sia più tale solo per i chierici, ma lo diventi per chiunque svolga uffici o funzioni nella Chiesa, trancia il legame con la continenza di chi *compie* l'atto e lo ancora alla persona di chi lo *subisce*. Ad onor del vero bisognerebbe riconoscere che già il Codice del 1917 (molto più realisticamente dei canonisti del post-Vaticano II) aveva impostato la questione in modo non dissimile rispetto alle condotte *contra Sextum cum minore*, rimaneva tuttavia diversa la ‘struttura’, poiché lo sguardo non si posava ancora sul minore stesso: sulla sua *persona*.

3. CONCLUSIONE

Se rimane vero quello che insegnava Melchior Cano¹⁸, che il Diritto canonico, cioè, è *locus theologicus* di livello molto marginale poiché svolge tale funzione *solo* relativamente alla definizione dei Delitti canonici ed alla loro punizione¹⁹, non è tuttavia meno vero che il Diritto canonico rimane – invece – un primario ed ottimo *locus Ecclesiae*, poiché in esso vanno a ‘condensarsi’ e diventano strutturali e spesso strutturanti gli elementi ed i fattori che la vita ecclesiale riconosce come importanti, sia nel bene che nel male, e che chiedono di essere ben individuabili e ben gestiti affinché la Chiesa sia sempre più quello che deve essere: l'esito ed il grembo della missione che Cristo le ha affidato. È questa la sua *norma normans*, che il Diritto canonico cerca di tradurre in concrete indicazioni per la quotidianità della Comunità cristiana.

Paolo Gherri

¹⁸ M. CANO, *De locis theologicis libri duodecim*, Salamanque, 1563.

¹⁹ «In ciò che concerne i canonisti, a) Cano non riconosce loro alcuna autorità in materia di fede e di comportamenti, sui quali al contrario essi devono riferirsi al teologo. -b) Allo stesso modo, in ciò che concerne i comportamenti evangelici e la morale naturale, l'autorità dei giuristi non può servire ai teologi: al contrario è a questi che i canonisti improntano la conoscenza del Diritto soprannaturale o naturale. -c) Il terreno su cui i canonisti fanno autorità è quello dei comportamenti della Chiesa e delle istituzioni religiose che dipendono dalle leggi ecclesiastiche, che definiscono in particolare le pene canoniche in cui incorrono coloro che le violano. La concordanza di tutti i giuristi su questi punti è di grande peso per gli argomenti teologici che devono ricorrere a queste leggi positive [*De locis*, I. VIII, c. IV]». A. GARDEIL, *Lieux théologiques*, in *Dictionnaire de Théologie catholique*, Paris-VI, 1926, tom. IX-1, col. 717.